



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

PREMESSO CHE

- il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto in data 15 luglio 2014 un Protocollo di intesa per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema-Paese a livello internazionale;
- In esito a tale Protocollo sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;
- sulla base di tali Linee il 16 marzo 2015 la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e i Sindaci della Città Metropolitana di Firenze hanno siglato il "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", al fine salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate" ;
- le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa è ritenuto maggiore;
- la tendenza delle organizzazioni criminali ad affermare la propria presenza nei territori, richiede, anche in questo ambito metropolitano, di confermare l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;
- è pertanto volontà delle parti perseguire, con gli stessi strumenti efficaci previsti nel protocollo siglato il 16 marzo 2015, il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, mantenendo l'estensione delle informazioni antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose;



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

- è altresì volontà delle parti estendere le azioni a tutela della legalità anche nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica e nelle attività economico-commerciali.

VISTI

- la legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il novellato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016, recante *"Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190"*;
- la circolare del Gabinetto del Ministro del 20 maggio 2014 inerente le cd. "opere a scomputo";
- l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legislativo 13 ottobre 2014, 153;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture"*, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, recante *"Attuazione della decisione quadro n.2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"*, che ha novellato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;
- la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"* di cui al d. lgs. 159/2011;
- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132;

Il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Interno con nota prot. 13322 del 26 febbraio 2019;

Le parti stipulano la presente intesa per la legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

ART. 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente intesa.



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

ART. 2

Gli Enti firmatari della presente intesa, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000; tutte somme al netto di I.V.A.:

a) assumono l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire - tramite Banca dati nazionale antimafia (BDNA) - le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all'oggetto ed al valore del contratto o subcontratto; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile;

b) si impegnano a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave o reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- c) si impegnano a riportare, nei bandi di gara e nei contratti di appalto, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il..... dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. *la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- II. *l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- III. *l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;*



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

ART. 3

Le disposizioni dell'art. 2 si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 settembre 2012, n. 190.

ART. 4

Nei casi previsti dagli articoli 2, e 3 del presente protocollo, non è necessario richiedere l'informazione antimafia per le imprese iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

ART. 5

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui alla presente intesa, la Stazione appaltante-ente firmatario si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

- a) Clausola 1: *"Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri soggetti che abbiano effettuato richieste illecite di cui al primo periodo sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio." **
- b) Clausola 2: *"La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui*

* La presente clausola è stata rettificata in data 8.11.2019



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p."

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 6

Gli Enti firmatari della presente intesa non procedono alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.

ART. 7

Gli Enti firmatari della presente intesa si impegnano a non alienare, concedere o locare i propri beni immobili ad acquirenti-persone fisiche nei cui confronti, in esito ai controlli svolti, tramite la B.D.N.A. entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 84, comma 4, lettere a) o b) del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Nel caso in cui acquirente sia una persona giuridica, le disposizioni del comma precedente si intendono riferite alle persone fisiche individuate dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 8

1. Gli Enti firmatari della presente intesa si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

cosiddette convenzioni di piani attuativi mediante i quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi a costruire (cd. "opere a scomputo"). Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

2. Gli Enti firmatari della presente intesa si impegnano altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riservano di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per tutti gli interventi che superano i 2.000 mq (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare la ditta esecutrice, il DURC della ditta esecutrice, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria (vd. Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04), gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, gli Enti firmatari della presente intesa provvederanno ad acquisire dai concessionari e/o Enti gestori dei suddetti interventi infrastrutturali di urbanizzazione le informazioni antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei soggetti che eseguono i lavori:

- a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli investimenti di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore a € 150.000.

ART. 9

1. Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico-commerciali, in particolare nei settori afferenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attività di ristorazione, caffè, bar ecc., le attività recettive, l'intrattenimento, i giochi, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, la Prefettura e i Comuni firmatari della presente intesa, fermo restando l'esercizio delle competenze agli stessi rimessi dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto a intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.

2. In particolare, i Comuni:

- a) provvederanno, attraverso le Polizie Municipali, ad una campagna di controlli di polizia amministrativa nei locali ed esercizi pubblici delle rispettive città al fine di verificare il rispetto delle normative di settore e l'osservanza delle prescrizioni imposte per l'esercizio delle attività, dando avvio – ove ne ricorrano i presupposti – ai conseguenti procedimenti amministrativi finalizzati alla sospensione o revoca delle autorizzazioni o alla sospensione o cessazione delle attività. Tali controlli potranno avvenire secondo modalità e priorità prescelte dalle stesse Amministrazioni, ovvero su specifica richiesta della Prefettura, anche in relazione alle esigenze manifestate dalle Forze di Polizia in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica o in sede di Gruppo Interforze;
- b) provvederanno ad indirizzare alla Prefettura, con cadenza quadrimestrale, la segnalazione relativa alle variazioni di tipologia di attività ovvero al rilascio di autorizzazioni amministrative o a variazioni di titolarità afferenti ai suindicati settori di attività (ove abbiano dato luogo a formali comunicazioni al Comune) considerati maggiormente a rischio di infiltrazione, nonché a quelli che potranno essere, di volta in volta, individuati e concordati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulla base di indicatori sintomatici o evidenze informative che suggeriscano l'esigenza di un più capillare monitoraggio degli stessi;

3. Ai medesimi fini, la Prefettura:

- a) sulla base degli elementi informativi acquisiti tramite la BDNA, segnalerà al Comune le eventuali esigenze di pubblica sicurezza rilevanti al fine di denegare il rilascio di autorizzazioni ai sensi di legge, ovvero proponendo, ove le autorizzazioni siano già state rilasciate, la loro sospensione, cessazione dell'attività o revoca;
- b) attraverso gli organi informativi, potrà attivare verifiche a fini di analisi e monitoraggio sui segnalati mutamenti di titolarità delle licenze commerciali, riservandosi di comunicare alle Amministrazioni comunali eventuali risultanze di interesse ai fini istituzionali degli Enti stessi;
- c) porterà periodicamente l'esito della suddetta attività di analisi e monitoraggio all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche ai fini di condivisione dei patrimoni conoscitivi e per ogni utile orientamento delle azioni da porsi in essere da parte delle Amministrazioni comunali nei settori di competenza.



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

ART. 10

La presente intesa entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha validità di tre anni, tacitamente rinnovabili per un ulteriore periodo di tre anni salvo diversa volontà delle parti.

E' aperta all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori enti interessati.

Firenze, 10 ottobre 2019

Il Prefetto di Firenze, Laura Lega

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini

Il Sindaco di Barberino di Mugello, Giampiero Mongatti

Il Sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli

Il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni

Il Sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini

Il Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi

Il Sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti

Il Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni

Il Sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti

Il Sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini

Il Sindaco di Dicomano, Stefano Passiatore

Il Sindaco di Empoli, Brenda Barnini



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

Il Sindaco di Fiesole, Anna Ravoni

Il Sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai

Il Sindaco di Firenzuola, Giampaolo Buti

Il Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli

Il Sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti

Il Sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani

Il Sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei

Il Sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni

Il Sindaco di Londa, Tommaso Cuoretti

Il Sindaco di Marradi, Tommaso Triberti

Il Sindaco di Montaione, Paolo Pomponi

Il Sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti

Il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini

Il Sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Moschetti

Il Sindaco di Pelago, Nicola Povolieri

Il Sindaco di Pontassieve, Monica Marini

Il Sindaco di Reggello, Cristiano Benucci

Il Sindaco di Rignano sull'Arno, Daniele Lorenzini

Anna Ravoni
Giulia Mugnai
Giampaolo Buti
Alessio Spinelli
Paolo Campinoti
Paolo Sottani
Alessio Calamandrei
Angela Bagni
Tommaso Cuoretti
Tommaso Triberti
Paolo Pomponi (24.10.19)
Paolo Masetti
Alessio Mugnaini
Gian Piero Moschetti
Nicola Povolieri
Monica Marini
Cristiano Benucci
Daniele Lorenzini



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

Il Sindaco di Rufina, Vito Maida

Vito Maida

Il Sindaco di San Casciano in Val di Pesa, Roberto Ciappi

Roberto Ciappi

Il Sindaco di San Godenzo, Emanuele Piani

Emanuele Piani

Il Sindaco di Scandicci, Sandro Fallani

Sandro Fallani

Il Sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti

Federico Ignesti

Il Sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi

Lorenzo Falchi

Il Sindaco di Signa, Giampiero Fossi

Giampiero Fossi

Il Sindaco di Vaglia, Leonardo Borchì

Leonardo Borchì

Il Sindaco di Vicchio, Filippo Carlà Campa

Filippo Carlà Campa

Il Sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia

Giuseppe Torchia

Il Presidente Unione Montana Comuni del Mugello, Gian Piero Moschetti

Gian Piero Moschetti

Il Presidente Unione Comuni del Chianti Fiorentino, Paolo Sottani

Paolo Sottani

Il Presidente Unione Comuni Valdarno e Valdisieve, Cristiano Benucci

Cristiano Benucci

Il Presidente Unione Comuni Circondario Empolese Valdelsa , Alessio Falorni

Alessio Falorni